



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SALERNO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ----- | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> | ----- |            |
| <input type="checkbox"/> | ----- |            |
| <input type="checkbox"/> | ----- |            |
| <input type="checkbox"/> | ----- |            |
| <input type="checkbox"/> | ----- |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ...  
depositato il 03/12/2021

- avverso INGIUNZ. FISCAL n°  
contro:  
SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SOCIETA' PER AZI ONI  
VIA VENEZIA 49 65121 PESCARA

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:  
COPPOLA LUCIANO  
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

difeso da:  
COPPOLA LUCIANO  
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

06/06/2022 ore 09:30

N°

1366

PRONUNCIATA IL:


6/5/22

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/6/22  
Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~

1300



1300

La società a responsabilità limitata impugnava un'ingiunzione di pagamento emessa e notificata a mezzo P.E.C. dalla SO.G.E.T. per il Comune di Salerno in relazione ad I.MU. per l'annualità 2013.

Al riguardo eccepiva:

1. l'incompetenza territoriale dell'adito giudice;
2. la legittimazione passiva del solo Ente della riscossione;
3. la carenza dei poteri legittimanti l'azione di riscossione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973;
4. l'inesistenza della comunicazione diretta a mezzo posta elettronica certificata senza l'intermediazione di un soggetto abilitato dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del R.D. numero 639 del 1910;
5. l'omessa ovvero invalida notifica degli atti prodromici;
6. il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti e della relativa documentazione di notifica degli stessi.

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato atto. Spese vinte da attribuire al difensore costituito.

Radicatasi la lite si costituiva in giudizio il Concessionario contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio.

Questa depositava apposite memorie illustrative e di replica precisando alcuni aspetti evidenziati nell'atto introduttivo del giudizio ed insistendo per il suo accoglimento.

All'udienza del 6 maggio 2022, sentito il relatore in pubblica udienza ed esaminati gli atti, il Collegio decideva come da dispositivo.

Preliminarmente osserva che, ferma:

1. la competenza territoriale di questa Commissione tributaria provinciale;
2. la sussistenza dei poteri legittimanti l'azione di riscossione;

la norma prevede che dall'1 luglio 2017 gli uffici tributi degli enti locali possono notificare gli atti direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dei contribuenti.

Si tratta di un intervento integrativo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 che deve ritenersi

applicabile anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale circa la notifica degli atti tributari.

L'articolo 149 *bis* del codice di procedura civile, in vigore dal 2010, prevede la possibilità di effettuare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata se non è fatto espresso divieto dalla legge.

La norma è pertanto applicabile anche al comparto dei tributi locali trattandosi di una previsione di carattere generale.

Ciò posto rileva che il Concessionario risulta costituito in giudizio in pari data rispetto all'udienza fissata per cui tutta la documentazione prodotta non può essere considerata ai fini della decisione dovendo la stessa comunque essere depositata nel termine di venti giorni prima.

Da tanto discende l'accoglimento dell'eccezione di parte inerente la nullità dell'impugnata ingiunzione in mancanza della notifica dell'atto presupposto ovvero del prodromico avviso di accertamento.

Sottolinea, inoltre, che *in tema di contenzioso tributario, la tardività della costituzione in giudizio del resistente - disciplinata dall'art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 54 - non comporta, sia in base alle norme indicate, sia alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (alle quali rinvia l'art. 1 del citato d.lgs.), alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassatività delle relative cause, ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse.*



Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Concessionario al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre spese ed accessori se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito.

Così deciso in Salerno il 6 maggio 2022.

  
Il Relatore  


Il Presidente 